



*Comune di Giornico*

# REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Il Consiglio Comunale di Giornico, visti:

- l'art. 13 della legge cantonale sulla videosorveglianza pubblica del 12 giugno 2025 (Lviso);
- la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP) e relativo regolamento;
- la Legge organica comunale (LOC);
- le altre norme cantonali e federali applicabili in materia di protezione dei dati e sicurezza.

Per gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento si applicano direttamente le disposizioni della LViSo, della LPDP e dei relativi regolamenti.

decreta:

## **Art. 1 Basi legali e campo di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina l'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza negli stabili, negli spazi pubblici e nelle aree di competenza del Comune di Giornico (quartieri di Bodio e Giornico).

## **Art. 2 Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a. videosorveglianza: il trattamento di immagini mediante sistemi di ripresa fissi o mobili installati dal Comune o da suoi mandatari.
- b. demanio pubblico: le aree e le infrastrutture comunali destinate all'uso pubblico (strade, piazze, parchi, ecc.).
- c. titolare del trattamento: il Comune di Giornico, rappresentato dal Municipio.

- d. mandatario: il soggetto terzo incaricato dal Comune per la gestione tecnica o operativa del sistema di videosorveglianza.
- e. dati personali: ogni informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile tramite le immagini registrate.

### **Art. 3 Scopo della videosorveglianza**

La videosorveglianza è utilizzata esclusivamente per:

- supportare le funzioni di polizia locale;
- prevenire e accertare reati, atti di vandalismo, danneggiamenti, furti e altri comportamenti illeciti;
- prevenire e accertare depositi abusivi di materiale e rifiuti al di fuori delle aree autorizzate e nelle modalità previste dai rispettivi regolamenti ed ordinanze;
- monitorare e identificare i detentori di cani che omettono l'obbligo di raccolta delle deiezioni canine su suolo pubblico;
- tutelare la sicurezza e l'incolumità delle persone;
- proteggere beni, infrastrutture e impianti comunali;
- monitorare il traffico e la viabilità in punti critici;
- gestire situazioni di emergenza o eventi di particolare affluenza.

È vietato l'uso dei sistemi di videosorveglianza per:

- il controllo sistematico dei collaboratori comunali;
- finalità di sorveglianza generalizzata dei cittadini;
- scopi diversi da quelli indicati nel capoverso precedente.

### **Art. 4 Modalità di videosorveglianza e segnalazione**

La videosorveglianza può avvenire in modalità:

- osservativa, per il monitoraggio del traffico e di aree pubbliche;
- invasiva, con possibilità di identificare persone e veicoli in caso di necessità.

Le immagini possono essere visionate in tempo reale solo dal personale espressamente autorizzato.

Le zone videosorvegliate devono essere segnalate in modo chiaro e visibile mediante appositi cartelli, conformemente alle prescrizioni della LViSo e della LPDP.

La collocazione delle telecamere deve essere proporzionata allo scopo perseguito e limitata alle aree strettamente necessarie.

La collocazione delle telecamere può essere anche di natura provvisoria e temporanea (mobile) a dipendenza dei bisogni nelle aree necessarie.

### **Art. 5 Conservazione, sicurezza e distruzione delle immagini**

Le videoregistrazioni sono conservate per un periodo massimo di 7 giorni, salvo quanto previsto ai capoversi seguenti.

In caso di procedura civile, penale o amministrativa, le registrazioni rilevanti possono essere conservate fino alla conclusione definitiva della procedura.

Trascorsi i termini di conservazione, le immagini sono cancellate o anonimizzate in modo irreversibile.

Il Comune adotta misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere le registrazioni da accessi non autorizzati, perdita o uso improprio.

Ogni accesso alle registrazioni è protocollato in un registro degli accessi, che indica almeno: data, ora, persona che accede, motivo dell'accesso.

## **Art. 6 Titolare, responsabile operativo e mandatari**

Il Municipio è titolare del trattamento e decide sugli aspetti della videosorveglianza di cui all'art. 4 lett. a) LViSo.

Il Municipio:

- designa il servizio comunale o il mandatario incaricato della gestione del sistema;
- definisce i diritti di accesso alle registrazioni e le relative procedure;
- stabilisce i luoghi soggetti a videosorveglianza e la tipologia di strumenti impiegati;
- vigila sulla conformità del sistema alle norme vigenti.

In caso di incarico a terzi, il Comune conclude un contratto o mandato scritto che:

- delimita chiaramente i compiti del mandatario;
- impone il rispetto della LViSo, della LPDP e del presente Regolamento;
- prevede obblighi di riservatezza e sicurezza dei dati.

## **Art. 7 Diritti delle persone interessate**

Ogni persona interessata può chiedere al Comune informazioni sull'esistenza di sistemi di videosorveglianza e sul trattamento dei dati che la riguardano.

Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione dei dati sono trattate secondo la LPDP e devono essere presentate per iscritto al Municipio.

L'accesso può essere limitato o rifiutato nei casi previsti dalla legge, in particolare quando ciò comprometterebbe indagini o la sicurezza pubblica.

## **Art. 8 Controllo, valutazioni e revisione**

Il Municipio verifica periodicamente l'adeguatezza e la proporzionalità dei sistemi di videosorveglianza installati.

In caso di modifiche sostanziali (nuove telecamere, nuove finalità, ampliamento delle aree sorvegliate), il Comune valuta l'impatto sulla protezione dei dati e, se del caso, consulta l'Incaricato cantonale della protezione dei dati.

Il presente Regolamento è riesaminato e, se necessario, aggiornato in caso di modifiche della LViSo, della LPDP o di altre norme rilevanti.

## **Art. 9 Sanzioni**

Le violazioni del presente Regolamento e delle disposizioni in materia di videosorveglianza e protezione dei dati sono perseguite conformemente alle sanzioni previste dalla LViSo, dalla LPDP e dalle altre leggi applicabili.

**Art. 10 Approvazione ed entrata in vigore**

L'entrata in vigore del presente Regolamento è decretata dal Municipio dopo l'approvazione delle competenti Autorità comunali e cantonali.

Con la sua entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni di precedenti regolamentazioni in materia.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

La Segretaria comunale

Stefano Imelli

Maria Teresa Citino

*Approvato dal Consiglio comunale di Giornico nella seduta del .....*

*Pubblicato dal.....al.....*

*Approvato dalla Sezione Enti Locali il .....*